



**Delibera n. 296**

**Oggetto: Approvazione regolamento per l'accertamento delle ragioni di credito e modalità di rateizzazioni nella circoscrizione di competenza.**

**IL PRESIDENTE**

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16 e ss.mm.ii, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visti gli artt. 18 l. 84/94 e artt. 36 e seguenti del Codice della navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Valutata l'opportunità di regolamentare le attività per l'accertamento delle ragioni di credito e modalità rateizzazioni nella circoscrizione di competenza;

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90;

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Ing. Francesco Messineo

**DELIBERA**

di approvare l'annesso regolamento per l'accertamento delle ragioni di credito e modalità di rateizzazioni nella circoscrizione di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella "Provvedimenti" e trasmessa a tutti gli Uffici dell'ente.

Napoli, 22.12.2020

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Pietro SPIRITO



approvato con delibera n. 296/2020

## **REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DELLE RAGIONI DI CREDITO E MODALITÀ DI RATEIZZAZIONI DELL'ENTE**

### **Articolo 1 OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità alla potestà di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, disciplina la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale (d'ora in avanti AdSP).
2. In ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, regola le attività di recupero crediti in via stragiudiziale e/o transattiva, nonché qualora abbia avuto esito negativo tale fase, quella successiva di riscossione coattiva e giudiziale.
3. In via generale la ADSP procede al recupero crediti ed alla riscossione coattiva delle proprie entrate a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, facoltà espressamente attribuita ai sensi dell'art. 13 comma 2 l. 84/94. ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente di cui al codice di procedura civile, della legge e del presente Regolamento.
4. Il Regio decreto 639/1910 troverà applicazione in tutti i casi in cui il credito è certo, liquido ed esigibile.

### **Articolo 2 ENTRATE DELL'AdSP MTC**

1. Ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, rubricato "Risorse finanziarie delle Autorità di Sistema portuale", le entrate della ADSP sono costituite: **a)** dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'art. 18 e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni; **b)** dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a) e b); **c)** salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del Titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni ed integrazioni; **d)** dai contributi delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti ed organismi pubblici; e) da entrate diverse; **e bis)** diritti di porto.
2. Sono altresì entrate della ADSP: **e)** le tariffe derivanti dalle operazioni e servizi portuali di cui all'art. 16 legge 84/94; **f)** dai servizi di interesse generale; **g)** eventuali proventi derivanti dalla fornitura di lavoro portuale temporaneo alle imprese di cui all'art 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84; **g)** Spese istruttorie ex art. 11 reg. cod. nav; **h)** i diritti di security; **i)** i finanziamenti destinati alla realizzazione di opere nei porti nelle modalità indicate all'art. 18 -bis legge 28 gennaio 1994, n. 84.
3. In via generale, sono entrate della ADSP tutte quelle previste dalla legge, non espressamente indicate, e riconducibili al dettato di cui al comma 1) e 2) di tale articolo

### **Articolo 3 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI CERTEZZA, LIQUIDITA' ED ESIGIBILITA' DI UNA RAGIONE DI CREDITO**



Il diritto di credito è certo quando, seppur non sia totalmente incontestabile, abbia quantomeno una delimitazione chiara degli elementi oggettivi e soggettivi che lo compongono (in cosa consiste il credito e tra chi si è instaurato).

E' esigibile quando non è assoggettato a termini o condizioni e liquido quando è determinato nel suo preciso ammontare o comunque determinabile, ad esempio a mezzo di un calcolo matematico o grazie ad elementi desumibili dal titolo.

#### **Articolo 4**

##### **RAPPORTO COSTI BENEFICI DEL RECUPERO CREDITI**

Nella ipotesi in cui si verifichi un mancato incasso si procede con l'analisi del rischio attraverso la verifica, sentiti gli uffici titolari del rapporto controverso, della genesi del credito.

Eseguita senza esito la fase del recupero crediti con l'Ufficio interno, considerato che la decisione di procedere giudizialmente nei confronti di un proprio debitore, apparentemente di natura vincolata, ha sempre un costo, ma non sempre un beneficio, dovrà poi accertarsi -a titolo esemplificativo- se il debitore si trovi o meno, anche per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di transitoria difficoltà, discendente da problematiche congiunturali e non strutturali, in cui può valutarsi una dilazione di pagamento ai sensi degli artt. 10 e ss.

All'esito di questo primo step istruttorio dovrà accertarsi che il debitore abbia beni utilmente aggredibili (beni, mobili o immobili, attività, etc.) e, di conseguenza, si procederà all'analisi dei costi legali dell'intera procedura di recupero coattivo.

Il Presidente, espletata l'istruttoria da parte della STO, assumerà ogni decisione in merito conferendo, con adeguata motivazione se intende discostarsi dalle risultanze istruttorie, specifico mandato *ad litem* all'Avvocatura del libero foro attraverso procedure concorrenziali nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

#### **Articolo 5**

##### **GESTIONE DELLE ENTRATE E SOGGETTI RESPONSABILI**

1. La gestione delle entrate riferibili all'ADSP si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento. A tal fine, nonché per tutto quanto concerne ipotesi di storno o cancellazioni di residui attivi, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità Capo II - art. 16 e ss. della soppressa Autorità Portuale di Napoli approvato dal Ministero dei Trasporti con atto n. 12638 del 1/12/2007 ovvero al Regolamento di Contabilità vigente, ancorché approvato successivamente al presente Regolamento.
2. I Responsabili degli Uffici (d'ora in avanti denominato "Ufficio gestore") e/o del procedimento che, a qualsiasi titolo e/o ragione, possono accertare un'entrata per l'Ente sono tenuti a porre in essere ogni attività necessaria affinché la stessa acquisisca i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, prodromici alle eventuali azioni di recupero. A tal fine gli Avvisi di pagamento/di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto nonché la data entro cui effettuare il relativo pagamento.



3. L'Ufficio gestore vigila affinché l'accertamento e il versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente. Nella denegata ipotesi contraria deve porre in essere ogni attività volta a dare impulso al procedimento di riscossione, in via amministrativa. L'Ufficio Ragioneria cura gli adempimenti e la gestione dei residui attivi e riferisce sulla realizzazione delle entrate dell'Autorità, sui ritmi di accumulo e riscossione dei crediti con periodiche relazioni al Segretario Generale, che ne dà informazione al Presidente; e può chiedere report periodici e qualsivoglia informazione utile allo scopo, per quanto di rispettiva competenza, ai diversi Uffici dell'Ente.
4. L'Ufficio Recupero Crediti, preposto alla riscossione ove non sia stato possibile addivenire ad una esecuzione volontaria, provvede alle relative attività, previste dagli artt. 7 e ss.
5. Per rendere possibile un corretto coordinamento delle varie fasi dell'attività di accertamento del credito, ogni variazione relativa all'entrata va comunicata dall'Ufficio gestore e/o dal Responsabile del procedimento all'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio preposto alla riscossione - ossia, a seconda dello stato e grado dell'attività interna di riscossione, all'Ufficio Recupero crediti o all'avvocato incaricato.

#### **Articolo 6**

##### **ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO CUI SI RIFERISCE IL CREDITO**

L'Ufficio gestore, da cui promana l'Avviso di pagamento/di accertamento per un credito certo/liquido/esigibile assicura i necessari controlli e riscontri finalizzati ad un puntuale pagamento riscossione delle entrate. A tal fine, in caso di mancato pagamento entro i termini previsti dalla delibera del Presidente dell'AdSP n. 176 del 31/05/2017, e altri atti regolamentari (ad es. delibera AdSP n. 358/2018) dovrà tempestivamente svolgere la seguente istruttoria:

a) Emissione di un Sollecito di pagamento. L'invito dovrà contenere la causale, l'importo, il richiamo agli interessi (o la modalità di calcolo degli stessi), le modalità ed i termini di pagamento (non superiori a 30 giorni) e l'avviso che in caso di inadempimento decorreranno gli interessi e le spese conseguenti alla procedura di recupero. Sono ipotizzabili tre casi: 1) il debitore paga e la pratica viene archiviata; 2) il debitore fornisce riscontro alla diffida formulando eccezioni/contestazioni in merito alla sussistenza del credito. In tal caso si attiva la procedura di cui agli articoli 7; 3) il debitore non paga e non formula eccezioni. In tal caso si passa al punto successivo.

b) Nel caso in cui non pervenisse alcun riscontro o non venisse effettuato alcun pagamento, anche ad eventuale altro sollecito, si passerà la gestione dell'entrata all'Ufficio Recupero crediti con aggravio di spese ed interessi.

Per quanto riguarda la determinazione dei canoni demaniali e degli indennizzi la stessa va effettuata tenendo conto dei criteri dettati dalla L. 494/93 e ss.mm.ii.. Nel caso di mancato pagamento degli indennizzi dovuti per occupazione senza titolo, il provvedimento ingiuntivo di sgombero art. 54 cod. nav., nel quale può anche inserirsi la contestuale ingiunzione di pagamento, rappresenta lo strumento di avvio delle procedure.

#### **Articolo 7**

##### **CONTESTAZIONI DELL'AVVISO DI PAGAMENTO**



1. Il debitore che contesti la pretesa dell'Ente potrà formulare, prima della scadenza del termine per l'adempimento, istanza di autotutela in carta libera, debitamente motivata e documentata.
2. L'istanza sospende i termini imposti dalla richiesta/sollecito dell'Ufficio gestore ovvero dell'ulteriore messa in mora dell'Ufficio recupero crediti per l'adempimento
3. L'Ufficio gestore cui fa capo l'entrata è tenuto ad istruire, se per fatti afferenti la causa dell'Avviso/Accertamento, il procedimento per la pronuncia con provvedimento conclusivo motivato. Nelle ipotesi in cui le contestazioni concernano aspetti connessi alla procedura di recupero, procede all'istruttoria l'Ufficio recupero crediti. All'esito saranno adottati i consequenziali provvedimenti secondo la prassi e le regole dell'Amministrazione.
4. In caso di rigetto o di accoglimento dell'istanza di riesame, ne sarà data comunicazione al debitore con PEC o con posta elettronica prevedendo, in questa seconda modalità, espressa conferma da parte del destinatario dell'avvenuta ricezione.

### **Articolo 8**

#### **L'ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI FASE STRAGIUDIZIALE E/O TRANSATTIVA**

1. Conclusa infruttuosamente l'istruttoria, o nei casi di cui alla lettera b) art. 6, l'Ufficio Gestore provvede a proporre al Segretario Generale l'invio delle pratiche all'Ufficio Recupero Crediti per il prosieguo dell'iter procedurale. L'Ufficio Gestore dovrà trasmettere apposita relazione riassuntiva della vicenda in uno alla copia di tutti gli atti ivi richiamati. Andrà contestualmente trasmesso il provvedimento di rigetto richiamato all'articolo 7, ove esistente.
2. L'Ufficio Recupero crediti deve porre in essere tutte le attività di sua competenza finalizzate alla realizzazione, anche a mezzo di transazione, delle ragioni di credito vantate dall'Ente.
3. Avvia i necessari controlli sulla situazione anagrafica e patrimoniale del debitore finalizzati alla proficua riscossione del credito (es. indagini sulla residenza, posto di lavoro, indagini patrimoniali/bancarie, fallimenti, operatività dell'azienda, verifica eredi, ecc.), anche mediante affidamenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia, ad apposite società di servizi, presenti sul mercato, purché i costi non siano antieconomici rispetto all'entità del credito da recuperare.
4. Qualora il debitore paghi nei termini, o comunque si addivenga ad una soluzione stragiudiziale e/o transattiva della vertenza, l'Ufficio Recupero crediti, dopo aver curato la stesura e l'approvazione dell'atto transattivo o di dilazione, provvede all'archiviazione della pratica.
5. In caso contrario, si attiverà per il recupero coattivo del credito:
  - a) escutendo le fideiussioni eventualmente presenti a garanzia del credito;
  - b) adottando, qualora ne ricorrano i presupposti ex art. 1 del presente Regolamento e art. 13 L. 84/1994 e successive modifiche ed integrazioni, la procedura di ingiunzione



di cui al Regio decreto 639/1910, quindi provvedendo alla notifica dell'ordinanza ingiunzione;

6. Se il debitore propone opposizione all'ingiunzione o non propone opposizione nei termini previsti la relativa istruttoria sarà seguita, come da prassi, dall'Avvocatura dell'Ente, previa analisi costi/benefici come illustrata all'articolo 4.

### **Articolo 9**

#### **CREDITI DI MODESTA ENTITÀ**

Non si procede a riscossione coattiva per somme inferiori a € 1.000,00 complessivamente dovute dal medesimo soggetto all'Autorità di Sistema Portuale all'esito di una motivata verifica sul rapporto costi/benefici.

### **Articolo 10**

#### **PAGAMENTO RATEALE**

1. In ossequio ai principi di collaborazione con gli utenti, di tutela dell'iniziativa economica e della correttezza finanziaria delle imprese, nonché in termini deflattivi del contenzioso, su richiesta motivata del debitore, l'ADSP può autorizzare il pagamento rateale del debito, laddove non sia oggettivamente compromessa la possibilità di realizzo del credito.
2. Tale istanza può precedere o seguire l'avvio dell'esecuzione coattiva.
3. Nel caso di istanza precedente all'avvio dell'esecuzione coattiva, la domanda va presentata per iscritto, compilando il modulo in autocertificazione, e indirizzata all'Ente, all'Ufficio a cui fa capo l'entrata non versata e all'Ufficio Recupero Crediti.
4. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza, su proposta dell'Ufficio presso cui è pendente l'iter di recupero, è sottoscritto dal Presidente e/o dal Segretario Generale e notificato al destinatario mezzo PEC.
5. L'istanza è ammissibile qualora ricorrano i seguenti presupposti: a) debiti il cui importo sia uguale o superiore ad €. 10.000,00; b) comprovata obiettiva impossibilità temporanea di corrispondere in un'unica soluzione l'importo dovuto, quali difficoltà economiche, da dichiarare e documentare nell'istanza; c) insussistenza di precedenti ammissioni al medesimo beneficio ovvero decorrenza di almeno 3 anni dall'ultimo beneficio concesso; d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni; e) impegno a sottoscrivere atto di espresso riconoscimento del debito con adesione e contestuale regolamento di pagamento; f) impegno a versare in acconto, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di riconoscimento di debito di cui al precedente punto e), una cifra di importo congruo, variabile a seconda dell'ammontare dell'importo dovuto da un minimo del 25% ad un massimo del 30% della sorta capitale.
6. L'Ufficio Recupero Crediti presso cui è pendente la pratica di recupero, in uno all'Ufficio Ragioneria, sentito in ogni caso l'Ufficio a cui l'entrata fa riferimento, redige in duplice originale l'atto di espresso riconoscimento del debito con adesione e contestuale regolamento di pagamento che va sottoscritto dal debitore e dal Presidente dell'Ente. Nell'atto vanno indicati gli elementi e le motivazioni su cui la



definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute.

7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione del numero delle rate e relativi importi. La rateizzazione del pagamento è concessa a mezzo rate di pari importo e o differenziato per esigenze particolari, da corrispondere secondo un piano di rientro predisposto dall'Ufficio Recupero Crediti, presso cui è pendente la pratica di recupero, in uno all'Ufficio Ragioneria, sentito in ogni caso l'Ufficio a cui l'entrata fa riferimento. La rateizzazione comporta: 1) l'applicazione degli interessi moratori e/o legali sull'intero ammontare del debito come stabiliti nelle delibere vigenti e ss.mm.; 2) la presentazione di idonea fideiussione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nel caso di rateizzi i cui importi superino i 40.000,00 Euro o in diverse ipotesi da verificare caso per caso, o l'impegno ad aumentare, fino a ricomprendere l'importo da rateizzare, la garanzia fideiussoria presentata ex art. 17 del regolamento al codice della navigazione. La garanzia fideiussoria deve contenere le seguenti clausole: impegno del garante al pagamento dell'intera somma garantita a prima e semplice richiesta scritta del beneficiario con rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione di cui al secondo comma dell'art. 1944 c.c.; - validità della garanzia fino a espressa e rituale dichiarazione di svincolo da parte del beneficiario ovvero fino alla restituzione della polizza da parte dello stesso al garante.
8. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti vantati dall'ASDP nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, indipendentemente dalla natura dei crediti stessi, ma non può essere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12, superiore a 36 mesi.
9. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore.
10. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
11. La procedura di rateazione si perfeziona con il pagamento dell'acconto come previsto dal precedente comma 5, lettera f).
12. L'Ufficio Ragioneria vigilerà sul corretto e puntuale versamento delle rate del piano di rateizzazione, dandone comunicazione mensile all'Ufficio Recupero Crediti. Dopo ogni rata sarà rilasciata quietanza liberatoria dall'Ufficio Ragioneria.
13. In caso l'istanza di rateizzazione intervenga dopo l'avvio dell'esecuzione coattiva, la domanda, presentata secondo quanto dettato al punto 4, dovrà essere indirizzata anche all'Avvocatura. L'accoglimento è subordinato, oltre che ai presupposti minimi di cui ai commi precedenti, al rimborso integrale delle spese legali sostenute dall'Ente, come calcolate nell'atto di precetto ovvero secondo i medi tariffari vigenti al momento dell'accoglimento dell'istanza.
14. L'istanza di cui al precedente comma 13 comporta la sospensione del titolo esecutivo e delle procedure esecutive eventualmente già avviate per un periodo pari a quello della rateazione. L'istanza di rateizzazione non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari.
15. In ogni caso il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata può comportare la decadenza automatica dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento immediato del debito residuo, non più rateizzabile, in un'unica soluzione,



nonché l'escussione della garanzia fideiussoria. In mancanza di pagamento saranno riprese le azioni volte al recupero del credito in precedenza sospese. Il beneficio è altresì revocato qualora vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stato concesso ovvero sopravvenga il fondato pericolo per il recupero del credito.

16. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica di cui al punto 2 del presente articolo, la rateazione concessa può essere prorogata, una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza del piano rateale.

### **Articolo 11**

#### **INESIGIBILITÀ DEL CREDITO**

1. L'Ufficio-e Recupero Crediti o l'Avvocatura presentano al responsabile dell'Ufficio a cui fa capo l'entrata, all'Ufficio Ragioneria, al Segretario Generale ed al Presidente dell'Ente la relazione attestante l'inesigibilità del credito oggetto di riscossione.
2. Il credito dichiarato inesigibile sarà iscritto nella specifica voce del bilancio dell'ADSP e contabilizzato come per legge.
3. Nella relazione di cui al comma 1 vengono illustrate le valutazioni effettuate circa la sussistenza di uno o più presupposti di inesigibilità del credito, dando atto dell'attività istruttoria attestante i tentativi di recupero effettuati o le notizie raccolte sulla insolvibilità del debitore. La relazione è corredata da documentazione che riporta l'esito delle indagini condotte sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del debitore.
4. Costituiscono ipotesi di inesigibilità: a) irreperibilità del debitore; b) comprovato stato di insolvenza del debitore; c) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale; d) limite di importo che comporta l'antieconomicità della procedura. Tale elenco è indicativo e non esaustivo.

### **Articolo 12**

#### **RIDUZIONE DELLE RAGIONI DI CREDITO E BENEFICI**

1. La valutazione di eventuali richieste di riduzione delle ragioni di credito presentate dai concessionari compete, in via esclusiva, al Presidente dell'AdSP che ha comunque facoltà di concedere dilazioni anche in deroga a quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.
2. La concessione della riduzione, adeguatamente motivata, verrà formalizzata nell'atto di espresso riconoscimento del debito e contestuale regolamento di pagamento di cui all'art. 10, comma 6, lettera e), previamente approvato con delibera presidenziale.
3. L'Ufficio Ragioneria provvederà all'individuazione degli adempimenti fiscali e amministrativi relativi da porre in essere secondo la procedura di cui al Regolamento generale di contabilità.





### **Articolo 13**

#### **ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla data di registrazione della delibera che lo approva.
2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Le disposizioni contenute nel Regolamento prevalgono in caso di contrasto con disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti, salvo esplicita deroga.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Si intendono disapplicate ed inefficaci le disposizioni del presente regolamento non conformi a norme di rango superiori vigenti, ancorché sopravvenute.
6. È abrogato il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie dell'A.P. di Napoli, approvato con delibera n. 26 del 27.1.2006.

**Il Presidente**

Dott. Pietro Spirito